



Oggetto: Sottoscrizione della Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Bergamo Ovest per l'esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Elisa Sverzellati
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1142 del 31-10-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Sottoscrizione della Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Bergamo Ovest per l'esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019*", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del di personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- l'art. 15 della L. 241/1990, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle Aziende sanitarie di stipulare Convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;

PRECISATO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha chiarito che l'art. 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

VISTO l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

RICHIAMATO il D.P.R. del 14 gennaio 1997, che prevede tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di documenti in cui sono esplicitati gli esami effettuati e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente affermando la possibilità di ricorrere al "service";

VISTO il Decreto D.G. Sanità del 15 ottobre 1999 n. 42811 che autorizza l'utilizzo del "service";

ATTESO che Regione Lombardia con circolare n. 30/SAN/2001 ha stabilito che:



- le prestazioni “in service” sono quelle non eseguite in sede dagli SMEL, in quanto necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici, escludendo quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha effettuato il prelievo;
- il “service” non può avvenire mediante “triangolazione” ovvero che, ad esempio, il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest’ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;

RICHIAMATA la delibera aziendale n. 891 del 31 ottobre 2023 con la quale questa ASST ha disposto la sottoscrizione con l’ASST Bergamo Ovest del testo di Convenzione ad oggetto “*Convenzione tra l’ASST della Brianza e l’ASST Bergamo Ovest per l’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico*” con la quale ASST della Brianza si impegna ad effettuare, tramite la S.C. Laboratorio Analisi del P.O. di Desio, gli esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope a valenza medico-legale nei campioni di materiale biologico fornito dall’ASST Bergamo Ovest, con scadenza in data 30 giugno 2024 e con possibilità di rinnovo sulla base di eventuale accordo tra le parti;

VISTA la nota prot n. 34341 del 30 agosto 2024, agli atti, con la quale è stato richiesto da ASST Bergamo Ovest a questa ASST, nel pieno spirito di collaborazione fra Enti, il rinnovo della Convenzione per l’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico;

ACQUISITO in data 2 settembre 2024 il parere del Direttore della S.C. Laboratorio Analisi di Desio, agli atti, che, a fronte della richiesta, ha confermato la disponibilità al rinnovo indicando le tariffe aggiornate da inserire nel testo di Convenzione in oggetto;

DATO ATTO che con nota del 24 ottobre 2024, agli atti, l’ASST Bergamo Ovest ha confermato l’accettazione dei termini proposti nel testo di Convenzione ad oggetto “*Convenzione tra l’ASST della Brianza e l’ASST Bergamo Ovest per l’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico*” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2027 e che eventuali rapporti interscambi prima della stipula saranno regolamentati alle medesime condizioni della convenzione;

VISTO il testo di Convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto “*Convenzione tra l’ASST della Brianza e l’ASST Bergamo Ovest per l’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico*”, con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2027;

OSSERVATO che il trasporto del materiale da analizzare e il ritiro dei relativi referti avrà luogo a cura di ASST Bergamo Ovest e che la ASST Brianza erogherà le prestazioni alle tariffe indicate all’art. 4 della Convenzione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che l’attività oggetto della Convenzione sarà svolta in orario di servizio, quale attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d’istituto e con la



funzionalità delle strutture coinvolte e che eventuali rapporti pregressi saranno regolamentati alle medesime condizioni della sottoscrivenda Convenzione;

DATO ATTO che a fronte dell'attività resa, l'ASST Bergamo Ovest corrisponderà a questa ASST, per l'intero periodo di validità della Convenzioni, un rimborso presunto in € 26.500,00 che verrà registrato nel Bilancio Sanitario di competenza come segue:

BILANCIO	ANNO	CONTO	IMPORTO
SAN	2024	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 1.500,00
SAN	2025	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 10.000,00
SAN	2026	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 10.000,00
SAN	2027	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 5.000,00

DATO ATTO altresì, che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa ASST, in quanto gli stessi risultano interamente coperti dai ricavi derivanti dall'attività di che trattasi;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

RITENUTO pertanto opportuno stipulare la Convenzione ad oggetto "*Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Bergamo Ovest per l'esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico*" con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2027 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta n. 1142/2024 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di stipulare la Convenzione ad oggetto "*Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Bergamo Ovest per l'esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico*" con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2027 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni eseguite nelle more della sottoscrizione, secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;



2. di dare atto che a fronte dell'attività resa, l'ASST Bergamo Ovest corrisponderà a questa ASST, per l'intero periodo di validità della Convenzioni, un rimborso presunto in € 26.500,00 che verrà registrato nel Bilancio Sanitario di competenza come segue:

BILANCIO	ANNO	CONTO	IMPORTO
SAN	2024	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 1.500,00
SAN	2025	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 10.000,00
SAN	2026	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 10.000,00
SAN	2027	6210100021 PRESTAZ. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	€ 5.000,00

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa ASST, in quanto gli stessi risultano interamente coperti dai ricavi derivanti dall'attività di che trattasi;
4. di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento al Direttore della S.C. Laboratorio Analisi di Desio;
5. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il l'Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Elisa Sverzellati in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

CONVENZIONE.pdf

CONVENZIONE

a1212f4681f011807820ae74bddd81e65f16d0f5cd0d5ca3d26f51244797673f

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE TRA L'ASST DELLA BRIANZA E L'ASST BERGAMO OVEST PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO FINALIZZATI ALLA RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE NEI CAMPIONI DI MATERIALE BIOLOGICO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza con sede in Via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate (MB), Codice Fiscale e P.IVA 09314320962 (di seguito, per brevità, denominata "**ASST della Brianza**"), nella persona del Direttore Generale Dott. Carlo Alberto Tersalvi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, rappresentato per la firma del presente atto dal delegato Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali,

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, con sede in Piazzale Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG), Codice Fiscale e P.IVA n. 04114380167 (di seguito denominata "**ASST Bergamo Ovest**"), nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Palazzo, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASST medesima,

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) del D.Lgs del 30.12.1992 n. 502, consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 43, comma 3, della L. 27.12.1997 n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- il D.P.R. del 14.01.1997, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";
- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- la Regione Lombardia con circolare n. 30/SAN/2001 stabilisce:
 - che le prestazioni "in service" sono quelle non eseguite in sede dagli SMeL, in

quanto necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici, escludendo quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha effettuato il prelievo;

- che il “service” non può avvenire mediante “triangolazione” ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest’ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;
- l’ASST Bergamo Ovest, con nota protocollo n. 0026190 del 13.06.2023, ha richiesto all’ASST Brianza il rinnovo della Convenzione in scadenza il 30.06.2023 per l’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico;
- la ASST della Brianza è in grado di garantire la predetta collaborazione attraverso la propria S.C. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedalieri di Desio;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa.

Art. 2 – Oggetto

La ASST della Brianza si impegna ad effettuare, tramite la S.C. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Desio, gli esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope a valenza medico-legale nei campioni di materiale biologico fornito dall’ASST Bergamo Ovest.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Il trasporto del materiale da analizzare ed il ritiro dei relativi referti avrà luogo a cura e con oneri a carico dell’ASST Bergamo Ovest.

Il materiale da analizzare dovrà essere contenuto negli appositi sacchetti forniti dalla S.C. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Desio, il cui costo è ricompreso nelle tariffe di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Condizioni economiche

L’ASST della Brianza si impegna ad effettuare a favore dell’ASST Bergamo Ovest, tramite la S.C. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Desio, gli esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico fornito, alle tariffe di seguito riportate:

A) Screening lavoratori:

ESAMI	Codice NTR	TARIFFA
RACCOLTA URINE per lavoratore		€ 17,00
SCREENING URINE: screening su urine mediante metodica KIMS 7 sostanze + creatinuria - oppiacei e metaboliti - cocaina e metaboliti - cannabinoidi e metaboliti - metadone - amfetamine e metamfetamine - metossiamfetamine (ecstasy) - buprenorfina	90.18.3	€ 30,00
CONFERMA URINA A SOSTANZA: - conferma dei risultati positivi con metodo in Spettrometria di Massa	90.20.6	€ 25,00

B) Analisi con valenza medico legali:

B.1) Sostanze dosabili su urine: Screening mediante metodica KIMS e conferma dei risultati positivi con metodi di Spettrometria di Massa:

ESAMI	Codice NTR	TARIFFA
- oppiacei e metaboliti - cocaina e metaboliti - cannabinoidi e metaboliti - metadone - amfetamine e metamfetamine - metossiamfetamine (ecstasy) - buprenorfina	90.18.3	€ 7,00 a sostanza
- Conferma urine a sostanza	90.20.6	€ 25,00

B.2) Etanolo nel sangue:

ESAMI	Codice NTR	TARIFFA
- Conferma in HS - GC – FID	90.20.6	€ 15,00

B.3) Sostanze dosabili su capello, analisi con metodi di Spettrometria di Massa:

ESAMI	Codice NTR	TARIFFA
- oppiacei e metaboliti - cocaina e metaboliti - cannabinoidi e metaboliti - metadone - amfetamine e metamfetamine - metossiamfetamine - Buprenorfina	90.20.6	€ 35,00 a sostanza

B.4) Sostanze dosabili su sangue, Analisi con metodi di Spettrometria di Massa:

ESAMI	Codice NTR	TARIFFA
- oppiacei e metaboliti (morfina, 6 acetilmorfina, codeina) - cocaina e metaboliti (cocaina,benzoilecgonina, ecgoninametilestere, cocaetilene) - cannabinoidi e metaboliti (THC, THC-COOH) - amfetamine e metossiamfetamine (amfetamine,metamfetamine, MDA, MDE, MDMA) - Buprenorfina e metaboliti (buprenorfina, norbuprenorfina) - Metadone e metaboliti (metadone EDDP)	90.20.6	€ 25,00 a sostanza

Art. 5 – Fatturazione e modalità di pagamento

L'ASST della Brianza, a cadenza mensile, emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione.

All'emissione della fattura l'ASST della Brianza provvederà a trasmettere all'ASST Bergamo Ovest l'elenco dettagliato delle prestazioni erogate e delle relative tariffe applicate.

L'ASST Bergamo Ovest provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, così come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Durata della Convenzione e Recesso

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30.06.2027. Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dal presente atto, in data precedente a quella di ultima sottoscrizione, le stesse dovranno intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla presente convenzione.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o via Posta Elettronica Certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 7 – Responsabilità e Assicurazione

L'ASST Bergamo Ovest è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, in particolare dell'attività dei prelievi, conservazione, trasporto e consegna del materiale da analizzare, del ritiro dei relativi referti, dell'eventuale trasporto pazienti, non residuando in capo all'ASST della Brianza alcuna conseguenza pregiudizievole. Pertanto dette attività avranno luogo e cura, con responsabilità e con oneri a carico dell'ASST Bergamo Ovest.

L'ASST Bergamo Ovest si impegna a manlevare l'ASST della Brianza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ASST Bergamo Ovest.

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente

convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge ed in base alle rispettive responsabilità.

L'ASST della Brianza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti per conto della stessa ASST.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei soggetti, che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST della Brianza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ASST Bergamo Ovest quest'ultima in qualità di titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/679/2016, è costituito dall'Allegato A alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 9 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e Codici Etici e di comportamento, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Variazioni

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere alla stipula di addendum al presente atto mediante l'adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 11 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e c.2), del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 ad oggetto: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R.

- 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii., con oneri a carico dell'ASST Bergamo Ovest. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale autorizzazione n. 0124211 del 10.11.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Bergamo I;
- eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST Bergamo Ovest.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alla vigente normativa. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse, le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Per ASST della Brianza

Per delega del Direttore Generale
Dott. Carlo Alberto Tersalvi
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Mattia Longoni

Per ASST Bergamo Ovest

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Palazzo

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/679/2016

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, con sede in Piazzale Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG), Codice Fiscale e P.IVA n. 04114380167 (di seguito denominata Titolare)

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza con sede in Via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate (MB), Codice Fiscale e P.IVA 09314320962 (di seguito denominata Responsabile)

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto *“l'esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei campioni di materiale biologico”*, che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Brianza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente *“Regolamento”*).

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti *“Responsabile”*) garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di *“Sub-Responsabili”*.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci /volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, così come integrata e modificata dalla presente Appendice 1.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASST Bergamo Ovest

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Palazzo

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST della Brianza

Per delega del Direttore Generale

Dott. Carlo Alberto Tersalvi

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Mattia Longoni